

N. R.G. [REDACTED]



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE

Il Tribunale, nella persona del [REDACTED] ha pronunciato la seguente

ORDINANZA EX ART. 702 BIS

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. [REDACTED] promossa da:

[REDACTED] nato in [REDACTED] il [REDACTED] e [REDACTED]
[REDACTED] nato in [REDACTED] [REDACTED] entrambi con il patrocinio
dell'avv.to FRANCESCO BOSCHETTI;

PARTE RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., difeso dall'Avvocatura dello Stato;

PARTE RESISTENTE

con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana

Con ricorso ex art.702 bis c.p.c. i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis*, deducendo di essere discendenti di [REDACTED] cittadino italiano nato a [REDACTED] ed emigrato in Brasile, dove era deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino brasiliano, il quale aveva trasmesso la cittadinanza ai propri discendenti.

Il Ministero si è costituito in giudizio eccependo l'improcedibilità della domanda per mancata decorrenza del termine di 730 giorni di cui all'art. 3 del DPR 18 aprile 1994 n.362 e, nel merito, l'infondatezza della domanda per la cosiddetta "grande naturalizzazione" brasiliana ed ha chiesto la compensazione delle spese di lite.

ooo

Con riferimento alla eccezione preliminare di improcedibilità della domanda per violazione dell'art. 3 del DPR 18 aprile 1994 n.362 si rileva che, in difetto di espressa previsione normativa, il decorso del termine di 730 giorni (per, poi, poter far valere i propri diritti), non può essere considerato una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità atteso che le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 della Costituzione e non possono, quindi, nemmeno essere interpretate in senso estensivo.

Nel merito il Ministero sostiene che il "Decreto n.58 A" emanato il 15.12.1889 dal Governo brasiliano detto anche "Grande Naturalizzazione" stabiliva che sarebbero stati "considerati brasiliani tutti gli stranieri residenti in Brasile alla data del 15 novembre 1889 salvo dichiarazione contraria fatta dinanzi al rispettivo Comune nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto". Successivamente il "Decreto n.386" dello stesso anno estese la facoltà di presentare detta dichiarazione negativa di

accettazione anche “presso il Console della Nazione di origine”.

La perdita automatica della cittadinanza non fu accolta con favore dai Paesi stranieri i cui cittadini erano emigrati massivamente in Brasile e, per quanto attiene l'Italia, la questione è stata affrontata e risolta dalla giurisprudenza dell'epoca. Con sentenza dell'udienza del 05 ottobre 1907 la Corte di Cassazione di Napoli ebbe a sottolineare che ai sensi delle disposizioni generali del Codice Civile del 1865 “in nessun caso le leggi di un Paese straniero” potevano “derogare alle leggi proibitive del Regno e che concernano le persone, i beni e gli atti”. La Corte ha anche sottolineato che ai sensi dell'art. 11 del predetto Codice del 1865 la cittadinanza si perdeva solo in caso di rinuncia e trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera. Secondo la Cassazione la parola “ottenere” presupponeva ontologicamente una preventiva richiesta dell'interessato e, nel caso della naturalizzazione, l'ottenere presupponeva l'aver prima domandato per cui era impossibile presumere la rinuncia alla propria personalità sulla base di un comportamento meramente negativo.

Orbene la conclusione a cui è giunta la Cassazione dell'epoca appare ancora attuale e coerente con la volontà legislativa successiva. L'art. 8 della Legge 555 del 1912, infatti, in linea di continuità con il codice civile del 1865, prevede che la rinuncia alla cittadinanza deve sostanziarsi in un atto consapevole e volontario. Alla luce delle suesposte considerazioni si ritiene che il diritto alla cittadinanza può perdersi solo in forza di una espressa manifestazione di volontà per cui dal fatto negativo del mancato esercizio della rinuncia alla cittadinanza brasiliana non può discendere l'automatica perdita della cittadinanza italiana. L'eccezione del Ministero, quindi, non può trovare accoglimento.

Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa “iure sanguinis” al figlio [REDACTED] che l'aveva tramessa a sua volta ai suoi discendenti, odierni attori.

È dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano.

Orbene “è cittadino italiano il figlio di padre cittadino” come previsto dapprima dal Codice Civile del Regno d'Italia promulgato con Regio Decreto 25 giugno 1865 n. 2358 e successivamente dalla legge 555/1912 che trova conferma nella legge 21 aprile 1983 n.123 e nella legge 05 febbraio 1992 n.91.

Il diritto soggettivo alla cittadinanza costituisce uno status permanente ed imprescrittibile che viene trasmesso di padre in figlio salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente. Perciò il diritto in questione è giustiziabile in ogni tempo, anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento (cfr. Cass. 6205714).

In tali casi di discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano, il riconoscimento e la tutela dello *status civitatis*, in virtù dell'art.14 D.lgs.300/99, incombe sul Ministero dell'Interno che con circolare K28.1 del 08 aprile 1991 ha previsto che i discendenti di cittadini italiani emigrati all'estero possano richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana presso le Autorità Consolari del Paese straniero di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano.

Ai sensi dell'art. 2 L. 241/1990 ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza di parte le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo



mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Nella specie, il D.P.C.M. del 17 gennaio 2014 n.33 prescrive che la durata massima del procedimento amministrativo per l'accertamento del possesso della cittadinanza italiana *iure sanguinis* da parte degli Uffici Consolari è di 730 giorni.

In linea di principio, quindi, nei casi di discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana poichè dal momento che il riconoscimento dello *status civitatis* incombe sul Ministero dell'Interno, i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Brasile, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Tuttavia, parte ricorrente ha dato prova di aver presentato nel giugno del 2018 al Consolato generale d'Italia a San Paolo la richiesta di riconoscimento del proprio *status civitatis* italiano *iure sanguinis*, quale discendente – in linea diretta- di cittadino italiano, senza aver avuto alcuna risposta, né ricevuto alcuna convocazione, avendo anzi dedotto che il predetto Consolato Generale d'Italia ha in corso l'evasione di richieste formulate diversi anni addietro.

L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello *status civitatis* italiano *iure sanguinis* ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.

Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del Ministero dell'Interno dei provvedimenti conseguenti.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art.702 bis c.p.c., definitivamente pronunciando, così decide:

- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al Ministero dell'Interno e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, in data 27/05/2020

IL GIUDICE

dott. [REDACTED]

